

Publicizzazione delle rettifiche d'ufficio, in autotutela, dei dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori negli anni 2010 e 2011

(variazioni prodotte ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di PAVIA che, con inizio dal giorno **12 giugno 2012**, presso il Comune di competenza, sul sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio provinciale, sito in via Defendente Sacchi 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno¹, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori negli anni 2010 e 2011, e per le quali si è provveduto d'Ufficio, in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti, avendo accertato la presenza di incongruenze nella definizione dei redditi, riconducibili alla mancata attribuzione delle *deduzioni fuori tariffa*.

La pubblicazione avviene all'albo *on-line* del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del Territorio.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino all'11 agosto 2012 incluso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Salvatore Trapani



Pavia, 11 giugno 2012

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.